



# Città di Piazza Armerina

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

## 6^ Settore SUAP - Patrimonio - Risorse Umane

**Determina n. 1950**

**Data 17-07-2025**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Oggetto:** Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 ( art.79 CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022). Registro interno n. 90146 del 06/06/2025

Premesso che:

- il Sindaco, con apposito provvedimento ha individuato e nominato i responsabili degli uffici e dei servizi e ha attribuito alla scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 14/04/2020 è stato dichiarato il dissesto economico- finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 TUEL;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 02/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
  - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate (per gli enti in dissesto solo le risorse previste da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 79 c. 4, nonché le quote degli incrementi annuali previste dal CCNL 16/11/2022 di competenza degli anni 21 e 22, quali risorse una tantum ai sensi dell'art. 79 c. 5;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 456.152,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse ex art. 67 comma 2 lett. a) e b) CCNL 21/05/2018 è di €. 613.936,69 ;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A e B):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2025;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

- vi sono le condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo di € 4.782,85 quale incremento stabile della consistenza di personale in coerenza con il piano dei fabbisogni ( assunzioni CAPCOE );
- che, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili dei settori interessati, nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2025 sono state inserite:

1. le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.lgs 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023, sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori interessati è pari € 125.000,00 e verranno liquidate solo dopo l'approvazione del relativo regolamento;
2. Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni – convenzioni – contributi dell'utenza) € 95.554,00
3. Incentivi compensi ISTAT € 30.000,00
4. Risorse incentivanti contenzioso tributario ( Regolamento in fase di approvazione) € 10.000,00

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, per complessivi € 756.479,58 di cui € 495.925,58 parte stabile ed € 260.554,00 parte variabile (all.. A e B );

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi e/o contrattuali che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

## DETERMINA

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di quantificare, in applicazione del CCNL 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 in complessivi € 756.479,58 di cui € 495.925,58 parte stabile ed € 260.554,00 parte variabile (all.. A e B );

Di dare atto che le risorse di cui all'allegato "A" sono rispettose del limite di cui al citato art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 33 D.L. 34/2019;

Dare atto che l'importo complessivo di € 495.925,58 è comprensivo di:

€ 22.367,63 somme occorrenti per la progressione economica orizzontale storica anno 2025

€ 71.250,00 somme per differenziale stipendiale attribuite negli anni 2023 e 2024

€ 55.000,00 somme occorrenti per l'indennità di comparto anno 2025

Di impegnare nei relativi capitoli di spesa dell'esercizio finanziario anno 2025 le restanti somme paria € 347.307,95 occorrenti per il pagamento degli istituti contrattuali del fondo risorse decentrate ed oneri a carico Ente così come segue:

- € 347.307,95 al cap. 110310/9 esercizio finanziario 2025
- € 82.659,29 al cap. 111110/9 esercizio finanziario 2025
- € 29.521,17 al cap. 170110/9 esercizio finanziario 2025

Di trasmettere al responsabile del settore economico finanziario la presente determinazione con i relativi allegati per l'adeguamento degli stanziamenti nei relativi

capitoli di spesa, e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per la resa del parere di competenza;

Di pubblicare il presente atto all'Albo on-line dell'Ente.

### **Il Responsabile del Procedimento**

*Carolina Pisana*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39-1993*

### **Il Responsabile del Settore**

*Debora Giorgio*

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.lgs. 82/2005)*